



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci

CODICE
di
AUTODISCIPLINA

Ottobre 2016

INDICE

Finalità	Art.	1	Pag.	1
Etica comportamentale	“	2	“	1
Sicurezza nella produzione	“	3	“	2
Impegno per realizzare uno sviluppo sostenibile dell'economia agricola	“	4	“	3
Ricerca, sperimentazioni e sviluppo	“	5	“	4
Obblighi relativi all'immissione in commercio delle sostanze attive e degli agrofarmaci	“	6	“	4
Obblighi di confezionamento e smaltimento	“	7	“	5
Distribuzione e vendita	“	8	“	6
Pubblicità e Promozioni	“	9	“	7
Impegno di accettazione del Codice di Autodisciplina	“	10	“	10
Sanzioni e Procedure	“	11	“	10

ART. 1

FINALITÀ

1. Le imprese associate ad Agrofarma (di seguito le “Associate”) si impegnano a realizzare un’attenta attività di prevenzione di ogni possibile rischio, per l’uomo e per l’ambiente, connesso alle diverse fasi del loro ciclo industriale.
2. Con riferimento al ruolo di servizio svolto dall’industria degli agrofarmaci, le Associate si impegnano altresì ad esercitare un ruolo attivo per fornire risposte ampie, tempestive, valide ed efficaci alle nuove istanze sociali in tema di salubrità dei prodotti agricoli e di conservazione delle risorse ambientali.
3. Nell’ambito di tale impegno, si colloca il presente Codice di Autodisciplina (di seguito, il “Codice”) che le Associate sono tenute ad osservare in quanto parte integrante dello Statuto di Agrofarma.
4. Il presente Codice contiene una serie di norme volontarie, che le Associate si impegnano a rispettare ad integrazione di tutte le disposizioni di legge vigenti, di quelle previste dal Codice Etico di Federchimica e dal Codice F.A.O. in materia di produzione, trasporto, immagazzinaggio, distribuzione e commercio degli agrofarmaci.

ART. 2

ETICA COMPORTAMENTALE

1. In conformità alle disposizioni di legge vigenti, le Associate sono tenute a:
 - a) adottare comportamenti improntati al massimo rispetto dei principi di lealtà e correttezza e, in particolare, ad astenersi da comportamenti che possano costituire forma di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 e ss. del Codice Civile;
 - b) determinare in maniera autonoma e indipendente le proprie condotte commerciali sul mercato e a non sfruttare illecitamente l’eventuale posizione dominante, detenuta con riguardo a uno/più prodotti venduti, nel pieno rispetto delle disposizioni poste a tutela della concorrenza, sia nazionali (Legge 287/1990) che europee (artt. 101 e 102 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). A questo riguardo, le Associate potranno tenere in considerazione anche il “*Manuale sulla Normativa*”

Antitrust per le Imprese”, pubblicato nella Collana Editoriale del Comitato Affari Legali - Federchimica, e relativi allegati;

- c) agire nel pieno rispetto di tutte le norme di legge vigenti, europee e nazionali, in materia di produzione, trasporto, immissione in commercio, distribuzione, etichettatura e confezionamento degli agrofarmaci.
2. In aggiunta a quanto precede, le Associate si impegnano a garantire che i rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale e locale, nazionale e internazionale, nonché con altri Enti o Organismi tecnici, con il mercato, tra le Associate stesse e nei confronti degli utilizzatori siano improntati al rispetto della massima correttezza, integrità e trasparenza.
3. Le Associate, che attraverso Agrofarma sono altresì membri dell'ECPA, si impegnano inoltre a non aderire e a non far aderire società, con esse collegate o da esse controllate, ad altre Associazioni di categoria, nazionali ed internazionali, che abbiano gli stessi obiettivi di rappresentanza del settore.

ART. 3

SICUREZZA NELLA PRODUZIONE

1. Le Associate con attività di produzione, deposito o stoccaggio (in Italia) hanno l'obbligo di aderire al Programma *Responsible Care* promosso e coordinato in Italia da Federchimica. Per le Associate con attività puramente commerciale l'adesione al suddetto Programma, pur non essendo obbligatoria, è comunque consigliata.
2. *Responsible Care* è un programma volontario dell'industria chimica mondiale volto a promuovere:
 - il miglioramento continuo delle pratiche aziendali, in particolare sotto il profilo del rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
 - la comunicazione dei risultati raggiunti grazie all'adesione al Programma *Responsible Care*, favorendo un rapporto di trasparenza con le istituzioni e con il pubblico.
3. Nel caso in cui le proprie produzioni siano affidate a soggetti terzi, le Associate si impegnano ad avvalersi esclusivamente di fornitori che a loro volta aderiscano al Programma *Responsible Care* di Federchimica o che certifichino di aver adottato un impegno simile per la promozione della

sicurezza, della salute e della tutela dell'ambiente con specifico riguardo allo svolgimento della fase produttiva.

ART. 4

IMPEGNO PER REALIZZARE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'ECONOMIA AGRICOLA

1. Le Associate condividono gli obiettivi di massima sicurezza e salubrità delle derrate agricole trattate con gli agrofarmaci, nonché di costante conservazione delle risorse ambientali disponibili per l'uomo e per l'attività agricola.
2. Al fine di raggiungere tali obiettivi, le Associate, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, sia europee che nazionali, sono tenute a:
 - a) garantire che le sostanze attive e gli agrofarmaci, da esse immessi sul mercato, non abbiano effetti nocivi inaccettabili, ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge, per la salute umana e/o animale e/o per l'ambiente;
 - b) fornire alle competenti Autorità nazionali, nel modo più chiaro e completo possibile, tutte le informazioni necessarie per ottenere l'autorizzazione dei propri prodotti e/o le necessarie autorizzazioni per la relativa produzione, immissione in commercio e vendita;
 - c) adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che gli agrofarmaci, da esse immessi sul mercato, vengano utilizzati in modo corretto e conforme ai principi di "Buona Pratica Fitosanitaria" e di "Buona Pratica Agricola", nonché a quanto precisato nella relativa autorizzazione ed etichettatura, tenendo anche conto dei principi generali della difesa integrata e di un uso sostenibile degli agrofarmaci stabiliti anche a livello europeo;
 - d) rispettare tutte le norme in materia di livello massimo di residui ("LMR");
 - e) garantire e promuovere il rispetto degli obblighi in tema di formazione e aggiornamento normativamente previsti con riguardo a tutti i soggetti che commercializzano o utilizzano agrofarmaci.
3. In aggiunta a quanto precede, le Associate si impegnano a:
 - a) promuovere e sostenere i progetti tecnici di formazione organizzati dai rappresentanti della filiera e da Agrofarma per favorire un corretto utilizzo degli agrofarmaci e sensibilizzare a tale riguardo gli utilizzatori;
 - b) svolgere un ruolo propositivo e fornire una collaborazione attiva alle Autorità e a tutte le Organizzazioni pubbliche e private competenti per

realizzare costantemente progressi sul piano legislativo in materia di autorizzazioni, commercializzazione, impieghi e controlli.

ART. 5

RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SVILUPPO

1. Prima di immettere in commercio un agrofarmaco, le Associate si impegnano a rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di ricerca, sperimentazione e sviluppo e, in particolare, si impegnano a:
 - a) assicurare che tutti i test e le prove, condotti nell'ambito dell'attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di un agrofarmaco, siano eseguiti conformemente anche alle norme tecniche e standard nazionali e internazionali vigenti nonché secondo le regole di "Buona Pratica di Laboratorio" (GLP) e di "Buona Pratica Agricola" (GAP);
 - b) mettere a disposizione, ove necessario, le conclusioni raggiunte ad esito dell'attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo e una valutazione oggettiva delle relative prove effettuate;
 - c) garantire che le modalità d'uso dell'agrofarmaco proposte, le informazioni e la documentazione fornite riflettano i risultati delle prove e delle valutazioni.

ART. 6

OBBLIGHI RELATIVI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DELLE SOSTANZE ATTIVE E DEGLI AGROFARMACI

1. Al fine dell'immissione in commercio delle sostanze attive e/o degli agrofarmaci da esse prodotti, le Associate, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi, sono tenute a:
 - a) classificare le sostanze attive e/o i preparati immessi in commercio;
 - b) etichettare ed imballare dette sostanze e/o preparati nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni normative;
 - c) predisporre, per ogni sostanza pericolosa o preparato pericoloso, una scheda di sicurezza da consegnare gratuitamente al destinatario/utilizzatore in occasione della prima fornitura;
 - d) predisporre una scheda di sicurezza anche per i preparati non classificati come pericolosi ai sensi delle disposizioni applicabili, da fornire su richiesta dell'utilizzatore;

- e) aggiornare tempestivamente la scheda di sicurezza predisposta con qualsiasi informazione, relativa alla pericolosità della sostanza e/o del preparato, acquisita successivamente alla prima immissione in commercio di tale sostanza e/o preparato.

2. In aggiunta a quanto precede, le Associate si impegnano a:

- a) assicurare che gli agrofarmaci da esse immessi in commercio siano conformi alle relative specifiche F.A.O., W.H.O. o simili, per quanto riguarda la composizione e le qualità (qualora tali specifiche siano state elaborate), ed alle norme per la classificazione e l'imballaggio, la commercializzazione, l'etichettatura e la documentazione redatte dalle organizzazioni di trasporto internazionali (ICAO, IMO, RID e IATA in particolare);
- b) fornire, su richiesta degli utilizzatori e/o delle competenti Autorità nazionali, i metodi di analisi delle sostanze attive o formulazioni da esse fabbricate e tutta l'assistenza opportuna;
- c) assicurare l'immediata pubblicazione sul sito internet SDS-Agrofarma delle schede di sicurezza relative ai propri prodotti, garantendone un costante e tempestivo aggiornamento;
- d) offrire agli utilizzatori dei propri prodotti ogni ulteriore supporto informativo necessario a consentire a questi ultimi di adottare tutte le misure necessarie per la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente sul luogo di lavoro, promuovendo altresì, a tal fine, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

ART. 7

OBBLIGHI DI CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO

- 1. Le Associate, fermi restando tutti gli obblighi di legge in tema di etichettatura e imballaggio degli agrofarmaci e di smaltimento dei relativi contenitori, si impegnano a:
 - a) assicurare che i contenitori di tutti i propri prodotti riportino etichette contenenti tutte le informazioni ed istruzioni, obbligatorie a norma di legge, in maniera corretta, chiara e veritiera e con forma e linguaggio atti a permetterne la più facile e fedele comprensione da parte dei destinatari/utilizzatori;
 - b) informare ed istruire adeguatamente gli utilizzatori sulle corrette modalità di bonifica e smaltimento dei contenitori di agrofarmaci, al fine di garantire il massimo rispetto dell'ambiente;

- c) migliorare costantemente la composizione e la forma dei contenitori, che non presentano caratteristiche di design e materiali adeguati, attivandosi altresì nella ricerca di imballi a facile bonifica e smaltimento;
- d) collaborare con le Autorità competenti per individuare i più idonei sistemi e procedure per la bonifica e l'eliminazione dei contenitori di agrofarmaci vuoti.

ART. 8

DISTRIBUZIONE E VENDITA

1. Le Associate, fermi restando tutti gli obblighi di legge in materia di autorizzazione alla commercializzazione degli agrofarmaci, ivi inclusi in particolare gli obblighi in tema di autorizzazione al commercio e alla vendita, nonché all'istituzione e alla gestione di locali, si impegnano a:
 - a) promuovere azioni affinché i formulatori, le società importatrici, nonché le loro rispettive organizzazioni commerciali cooperino per assicurare pratiche corrette e metodi di commercializzazione e di distribuzione sicuri e collaborino con le Autorità al fine di prevenire ogni possibile scorretta procedura di commercializzazione;
 - b) promuovere, anche attraverso un'adeguata attività di informazione dei distributori, l'adozione di misure di sicurezza destinate ad assicurare che i trasporti di agrofarmaci avvengano utilizzando personale qualificato, che abbia a disposizione le schede di sicurezza prodotti, veicoli idonei al trasporto di tali prodotti muniti di equipaggiamento di sicurezza e di protezione personale e con il carico disposto correttamente secondo le norme vigenti;
 - c) accertare che, nel caso in cui gli agrofarmaci siano venduti attraverso distributori, questi ultimi siano in possesso dell'autorizzazione al commercio e alla vendita di agrofarmaci (autorizzazione sanitaria dei locali di deposito e/o vendita e certificato di abilitazione alla vendita) obbligatoria per legge e, in caso negativo, rifiutare qualsivoglia fornitura dei propri prodotti a tali soggetti non debitamente autorizzati;
 - d) fornire il massimo supporto alle Autorità competenti al fine di evitare/arginare/contenere/perseguire fenomeni di importazione illegale, ricettazione e contraffazione di agrofarmaci;
 - e) favorire la progressiva qualificazione dei punti vendita anche al fine di poter fornire agli utilizzatori tutte le indicazioni inerenti il miglior impiego dei prodotti, così come indicato sulle etichette riportate su ogni confezione/contenitore;
 - f) sospendere immediatamente la vendita di un agrofarmaco, informandone tempestivamente le Autorità competenti e Agrofarma, nei

casi in cui anche da un utilizzo dell'agrofarmaco conforme alle istruzioni derivino comprovate evidenze di rischio per la salute di persone, di animali e/o per l'ambiente;

- g) assicurare la formazione delle proprie organizzazioni tecnico-commerciali affinché queste ultime promuovano un impiego degli agrofarmaci ragionato e conforme ai criteri di difesa integrata e di "Buona Pratica Agricola".

ART. 9

PUBBLICITA' E PROMOZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di pubblicità e promozioni, le Associate si impegnano a rispettare anche le seguenti norme volontarie al fine di assicurare una buona informazione e massima protezione degli utilizzatori dei prodotti agrofarmaci.

2. Pubblicità di agrofarmaci in generale.

2.1. In linea generale, le Associate sono tenute a:

- a) astenersi dall'effettuare pubblicità di agrofarmaci attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione di massa (a titolo esemplificativo, stampa quotidiana e periodica, reti televisive e radiofoniche, affissioni pubbliche, siti internet, etc.), salva la possibilità di effettuare la cd. *pubblicità istituzionale* relativa al settore degli agrofarmaci;
- b) effettuare la pubblicità dei propri prodotti agrofarmaci esclusivamente mediante mezzi di comunicazione specializzati/di settore (quali, stampa di informazione tecnica, riviste specializzate, siti internet specializzati, programmi televisivi e radiofonici espressamente dedicati all'agricoltura, spazi espositivi all'interno delle manifestazioni di settore, etc). In tal caso, l'annuncio pubblicitario dovrà necessariamente riportare la seguente dicitura/informazione: "*Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di: [indicare la sostanza attiva], n. di registrazione [inserire numero]; leggere attentamente le istruzioni*". In ipotesi di pubblicità effettuata per più di due agrofarmaci contemporaneamente, l'annuncio dovrà riportare la seguente dicitura/informazione: "*Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore; leggere attentamente le istruzioni*".
- c) limitarsi ad effettuare pubblicità/promozioni/altre azioni che comportino l'assegnazione di regali o premi, collegati direttamente o indirettamente alle quantità di prodotti acquistate, esclusivamente nell'ambito del

proprio sito internet aziendale ovvero su siti di società terze, cui le Associate abbiano conferito specifico incarico, e solamente in aree riservate di tali siti internet, che siano accessibili all'utente solo previa registrazione. In tale ipotesi le Associate potranno comunicare l'avvio della promozione esclusivamente attraverso il supporto della propria rete vendita presente sul territorio di volta in volta selezionato, nonché attraverso la corrispondenza ordinaria quale, a titolo esemplificativo, *email*, posta, fax e SMS;

- d) non svolgere azioni pubblicitarie e/o promozionali in relazione ad agrofarmaci non ancora autorizzati in Italia (ossia, privi di numero e data). Salvo quanto precede, anteriormente alla data di autorizzazione di un agrofarmaco, sono ammessi esclusivamente l'informazione tecnico/scientifica in relazione a quest'ultimo e, nel caso in cui il rilascio della relativa autorizzazione sia previsto entro l'anno, l'inserimento di tale prodotto in catalogo. Il presente comma si applica anche alle autorizzazioni di estensioni d'uso;
- e) garantire che gli annunci pubblicitari non contengano affermazioni e/o immagini che, direttamente o indirettamente, per omissione, ambiguità o enfasi eccessiva possano fuorviare l'acquirente soprattutto per quanto riguarda la sicurezza del prodotto, la sua natura, composizione, idoneità all'uso, riconoscimento o approvazione ufficiale;
- f) evitare che gli annunci pubblicitari incoraggino usi del prodotto diversi da quelli specificati sulla relativa etichetta e/o che il materiale informativo concernente un prodotto contenga consigli per l'uso diversi e/o dosaggi maggiori rispetto a quelli indicati in etichetta;
- g) evitare che gli annunci pubblicitari/le azioni promozionali utilizzino impropriamente o parzialmente risultati di ricerche e/o citazioni da documentazioni tecniche/scientifiche, o che facciano ricorso al linguaggio scientifico e/o ad argomenti non pertinenti in modo da indurre il destinatario a ritenere, contrariamente al vero, che le affermazioni di cui all'annuncio pubblicitario/azione promozionale abbiano una base scientifica;
- h) evitare, in annunci pubblicitari, azioni promozionali e materiale informativo relativi ad un agrofarmaco, l'utilizzo di espressioni del tipo "*più guadagno con*", "*garantisce rese elevate*" e simili, salvo che esse siano supportate da studi e/o prove tecniche ufficiali statisticamente significativi. In tal caso, tali espressioni devono essere necessariamente accompagnate dall'indicazione, chiara e precisa, di tutti i riferimenti dello studio/prova richiamati e dell'ambito in cui essi sono stati svolti;
- i) assicurare che gli annunci pubblicitari contengano informazioni adeguate in merito ai metodi di applicazione corretti del prodotto ed indicazioni sulle dosi raccomandate, sulla frequenza dell'applicazione e sugli intervalli di sicurezza;

- j) nel caso in cui l'agrofarmaco sia autorizzato all'impiego in agricoltura biologica, indicare nei relativi annunci solamente la seguente frase: "*Consentito l'impiego in Agricoltura Biologica – Reg. 834/07/CE*";
- k) assicurare che negli annunci pubblicitari relativi ai propri prodotti agrofarmaci non compaiano riferimenti, diretti e/o indiretti, ai rischi connessi all'utilizzo dei suddetti prodotti;
- l) rispettare per quanto riguarda il materiale promozionale oltre alla norma di legge le indicazioni deliberate tempo per tempo dalla Commissione Direttiva (*).

3. Pubblicità in relazione all'efficacia e selettività degli agrofarmaci

3.1. Con particolare riferimento all'efficacia ed alla selettività degli agrofarmaci, alle Associate è fatto divieto di effettuare qualunque forma di pubblicità comparativa, diretta o indiretta, su qualunque mezzo di comunicazione, ancorché specializzato.

3.2. L'efficacia e la selettività degli agrofarmaci possono essere oggetto di pubblicità comparativa solo ed unicamente nell'ambito di documentazione tecnico/scientifica, anche rivolta per fini divulgativi a punti vendita ed agricoltori, ed a condizione che:

- a) la comparazione sia basata su studi tecnico/scientifici condotti e pubblicati da Enti Ufficiali, nei quali si faccia riferimento solo a sostanze attive o a famiglie di sostanze attive che vengono poste a confronto; oppure
- b) la comparazione sia basata su uno studio tecnico/scientifico, effettuato all'interno dell'Associata, purché fondato, ai fini della comparazione, solo sugli standard di riferimento.

4. Pubblicità in relazione ai residui degli agrofarmaci

4.1. Con particolare riferimento ai residui degli agrofarmaci, alle Associate è fatto divieto di effettuare qualunque forma di pubblicità, sia comparativa che non, su qualunque mezzo di comunicazione, ancorché specializzato.

4.2. Viene esclusivamente consentita l'informazione, sempreché non comparativa, relativa ad autorizzazioni di "*Import Tolerance*" e al LMR autorizzato. Sui documenti tecnici è consentito indicare, senza alcuna comparazione, il LMR autorizzato ed ammesso per le singole colture sulle quali l'agrofarmaco è stato autorizzato all'impiego.

4.3 I commi precedenti non si applicano ai documenti tecnici, ove per documenti tecnici devono intendersi documenti destinati a fornire

informazioni dettagliate sui valori dei residui utilizzati nell'ambito delle attività di formazione/informazione della filiera agroalimentare a favore di un corretto impiego del formulato. Ad ogni modo le affermazioni sui residui dovranno, comunque, essere suffragati nell'ambito del medesimo documento, da dati sperimentali e statistici contenuti in studi propri o di terzi che consentano di circostanziare dettagliatamente le informazioni e le conclusioni in esso presenti.

- 4.4. E' in ogni caso vietato l'utilizzo dell'espressione "*residuo 0*" o di altra espressione analoga o simile che richiami anche solo indirettamente tale concetto, nonché ogni riferimento diretto o indiretto alle qualità dei residui dei propri prodotti agrofarmaci.

ART. 10

IMPEGNO DI ACCETTAZIONE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

1. L'impegno delle Associate a rispettare le norme volontarie contenute nel presente Codice comporta altresì l'obbligo di osservare tutte le deliberazioni che verranno in futuro adottate dagli organi associativi di Agrofarma, nel rispetto dello Statuto e delle norme in materia di concorrenza, con riguardo ai temi di cui agli articoli da 2 a 9 del presente Codice, ad integrazione e/o specificazione e/o attuazione delle norme volontarie ivi enunciate. Tutte le suddette deliberazioni verranno allegate al presente Codice.
2. Le Associate si impegnano a diffondere tempestivamente all'interno delle proprie strutture aziendali tutte le deliberazioni di Agrofarma, di cui al paragrafo 1 che precede, anche, ma non limitatamente, attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione interna messi a disposizione da Agrofarma, quali, a titolo esemplificativo, *newsletters* e portali dedicati.

ART. 11

SANZIONI E PROCEDURE

1. Il presente Codice è vincolante per tutte le Associate, che si impegnano ad osservare tutte le norme volontarie in esso contenute, in aggiunta alle disposizioni di legge, la cui applicazione da parte delle Autorità competenti resta del tutto impregiudicata.
2. Ogni Associata e qualunque membro degli organi statutari di Agrofarma:

- a) hanno il diritto/dovere di segnalare ad Agrofarma i comportamenti di una o più Associate, presuntivamente non conformi alle norme volontarie contenute nel presente Codice, di cui siano venuti, in qualsivoglia modo, a conoscenza;
 - b) si impegnano a dare opportuna diffusione alle decisioni assunte dalla Commissione Direttiva con riferimento a comportamenti di una o più Associate ritenuti in contrasto con le norme volontarie contenute nel presente Codice.
3. Le segnalazioni di cui al paragrafo 2, lett. a) che precede dovranno essere inviate al Comitato Deontologico, con qualunque mezzo e quanto prima possibile a partire dal momento in cui un'Associata o qualunque membro degli organi statutari di Agrofarma (di seguito "Segnalante") siano venuti a conoscenza di un comportamento presuntivamente non conforme alle norme volontarie contenute nel presente Codice.
 4. Il Comitato Deontologico raccoglie le segnalazioni pervenute ai sensi dei paragrafi 2, lett. a) e 3 che precedono e procede immediatamente, e comunque entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della stessa, ad un suo preliminare esame.
 5. Ad esito del preliminare esame di cui al paragrafo 4 che precede, il Comitato Deontologico, se ritiene che la segnalazione non sia fondata, procede alla chiusura del caso, dandone immediata conferma scritta e succintamente motivata al Segnalante per sua opportuna conoscenza.
 6. Laddove invece, ad esito del preliminare esame di cui al paragrafo 4 che precede, il Comitato Deontologico ritenga che la segnalazione sia fondata, lo stesso procede all'istruzione del procedimento, conformemente all'art. 26 dello Statuto di Agrofarma, dandone immediata comunicazione scritta al Segnalante, per sua opportuna conoscenza.
 7. Il Comitato Deontologico dovrà dare immediata comunicazione scritta dell'istruzione del procedimento, di cui al paragrafo 6 che precede, anche all'Associata oggetto di segnalazione (di seguito "Segnalata"), informandola della possibilità di esprimere le proprie motivazioni in merito, secondo quanto previsto al paragrafo 9 che segue. In tale comunicazione, il Comitato Deontologico non è tenuto a rivelare il nome del Segnalante.
 8. Nell'ambito del procedimento istruito ai sensi del paragrafo 6 che precede e, dunque, ai fini della valutazione della condotta oggetto di segnalazione, il Comitato Deontologico si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, che potrebbero essere utili ai fini della valutazione del caso sottoposto alla sua attenzione, tanto alla Segnalata quanto al Segnalante

e a tutte le altre Associate. Tutti i predetti soggetti si impegnano a prestare la massima collaborazione al Comitato Deontologico per consentire a quest'ultimo di svolgere al meglio le proprie funzioni nell'interesse delle Associate e di Agrofarma.

9. La Segnalata ha la facoltà di esprimere le proprie motivazioni ed osservazioni in merito alla condotta oggetto del procedimento, inviando al Comitato Deontologico un'apposita memoria difensiva, con qualunque mezzo, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della segnalazione ai sensi del paragrafo 7 che precede.
10. Dopo aver esaminato tutte le informazioni, eventualmente richieste ai sensi del paragrafo 8 che precede, nonché le motivazioni ed osservazioni della Segnalata ai sensi del paragrafo 9 che precede, il Comitato Deontologico si impegna a concludere il procedimento, avviato ai sensi del paragrafo 6 che precede, in tempi ragionevoli, tenuto conto anche della complessità del caso oggetto di segnalazione e, comunque, entro 15 giorni dal termine di tutti gli accertamenti.
11. A conclusione del procedimento di cui al paragrafo 9 che precede, il Comitato Deontologico potrà, conformemente all'art. 26 dello Statuto di Agrofarma: *i)* archiviare il caso, laddove ritenga che il comportamento oggetto di segnalazione non sia in contrasto con le norme volontarie contenute nel presente Codice, dandone immediata comunicazione scritta e motivata alla Segnalata e al Segnalante, oppure *ii)* inviare alla Segnalata una lettera di richiamo, dandone immediata comunicazione scritta al Segnalante per opportuna conoscenza, oppure ancora *iii)* rimettere la pratica alla Commissione Direttiva, esprimendo le proprie valutazioni e raccomandazioni in merito all'adozione degli opportuni provvedimenti sanzionatori da parte di quest'ultima. Anche in tale terzo caso, il Comitato Deontologico darà immediata comunicazione scritta della propria decisione alla Segnalata e al Segnalante.
12. Nel caso in cui, a seguito della conclusione del procedimento, di cui ai paragrafi 6 – 9 che precedono, il Comitato Deontologico decida di rimettere la pratica alla Commissione Direttiva ai sensi del paragrafo 11 *iii)* che precede, quest'ultima, conformemente all'art. 20, lett. r) dello Statuto di Agrofarma e tenendo presenti le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Statuto, delibera in merito all'adozione di uno o più provvedimenti sanzionatori nei confronti della Segnalata nella prima riunione ordinaria utile ovvero, in caso di urgenza, nel corso di una riunione straordinaria indetta dal Presidente di Agrofarma.

13. L'art. 9 dello Statuto di Agrofarma è interamente applicabile nei procedimenti conclusi per violazione delle norme volontarie contenute nel presente Codice. In particolare, conformemente a tale norma, le delibere della Commissione Direttiva vengono comunicate a Federchimica e la Segnalata ha comunque la facoltà di proporre ricorso ai Proviviri di Federchimica avverso la delibera assunta ai sensi del paragrafo 12 che precede, secondo i termini e le modalità di cui al menzionato art. 9 dello Statuto di Agrofarma.
14. Nel caso in cui la Segnalata non adempia al contenuto della delibera assunta ai sensi del paragrafo 12 che precede, la Commissione Direttiva potrà disporre che se ne dia notizia al pubblico attraverso gli organi di informazione indicati dal Comitato Deontologico, a cura di quest'ultimo ma a spese della Segnalata.
15. Con particolare riferimento alle violazioni delle norme volontarie di cui all'art. 9 del presente Codice (*Pubblicità e Promozioni*), oltre alle sanzioni previste dall'art. 9 dello Statuto di Agrofarma, la Commissione Direttiva potrà ingiungere alla Segnalata di desistere immediatamente dalla condotta ritenuta in contrasto con il menzionato art. 9 del presente Codice.

(*) Delibera Commissione Direttiva Agrofarma 23 settembre 2014:

prevedere che gli annunci pubblicitari e/o materiale promozionale per prodotti fitosanitari richiamino l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo presenti in etichetta riportando sul materiale pubblicitario la frase *“Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto”* e *“Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta”*.